



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e
Infrastrutture

CIRCOLARE ESPLICATIVA

OGGETTO: L. 7 agosto 1990, n. 241 - D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 - L.R. 20 giugno 2008, n. 15 - R.R. 29 settembre 2009, n. 20.

Procedimento amministrativo relativo all'accesso, c.d. "documentale", agli atti dell'ex Genio Civile della Regione Puglia e relative competenze.

PREMESSE

La Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i., recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*, ed il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006 n.184 e ss.mm.ii., recante *"Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi"*, disciplinano, evidenziandone la rilevante finalità di pubblico interesse, l'*"Accesso ai documenti amministrativi"* come principio generale dell'attività amministrativa volta a favorire la partecipazione, l'imparzialità e la trasparenza.

In particolare l'articolo 22 della succitata legge definisce il diritto di accesso, c.d. "documentale", come la possibilità per gli interessati – intesi quali soggetti aventi un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata collegata al documento al quale è richiesto l'accesso – di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da un'Amministrazione pubblica, ove per documenti amministrativi si intendono le rappresentazioni grafiche, foto-cinematografiche, elettromagnetiche e di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, relativi ad uno specifico procedimento (art. 22 L. n. 241/1990).

L'articolo 25, invece, disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso puntualizzando che lo stesso si esercita mediante esame, gratuito, ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, subordinata al rimborso del costo di riproduzione nonché dei diritti di ricerca e visura.

La richiesta di accesso ai documenti, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, va motivata e deve essere rivolta all'Amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

La Legge regionale 20 giugno 2008 n. 15, recante *"Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia"* e pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia 27 giugno 2008 n.102, ed il relativo Regolamento attuativo 29 settembre 2009 n. 20, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia 02 ottobre 2009 n.153, disciplinano gli ulteriori livelli di tutela rispetto alle disposizioni normative e regolamentari nazionali in materia di accesso ai documenti amministrativi, specificando modi, tempi e limiti dell'accesso ai documenti e agli atti della Regione Puglia nel rispetto delle posizioni giuridiche costituzionalmente garantite.

Tra i documenti gestiti dalla Regione Puglia vi sono quelli contenuti in migliaia di fascicoli, relativi a progetti strutturali di edifici pubblici e privati, depositati a partire dal 1972 e sino a tutto il 2010.

Si tratta, nello specifico, di documenti cartacei (relazioni e tavole tecniche) che sono costantemente oggetto di richiesta di accesso documentale sia per semplice consultazione che per estrazioni di copie, per interventi edilizio di vario tipo, ricostruzione del fascicolo personale, cause civili e penali, ecc...



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e
Infrastrutture

L'attività relativa all'accesso documentale a questi documenti, attualmente, viene gestita dalla Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture (ex Genio Civile).

Tuttavia a partire dal 2011 con il Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 febbraio 2010 n.177 (pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia 4 marzo 2010 n.42), e successivamente con la più recente deliberazione di Giunta regionale 29 novembre 2022 n.1663 (pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia 19 dicembre 2022 n.136), la Regione Puglia ha inteso intraprendere un percorso di progressivo trasferimento delle competenze in materia di edilizia sismica, un tempo proprie del Genio Civile regionale, al sistema delle autonomie locali (Città Metropolitana di Bari e Province pugliesi).

Tale processo di delega ha, di fatto, provveduto a trasferire agli Enti delegati ogni competenza in materia strutturale/sismica lasciando alla Regione prevalentemente una funzione di indirizzo e coordinamento.

Infatti a partire dal 2011 l'archivio regionale relativo alle pratiche strutturali e/o sismiche ha cessato di avere una connotazione "corrente", salvo una residuale funzione legata alla presentazione di alcuni documenti a completamento delle pratiche strutturali/sismiche già avviate anteriormente a tale data e comunque conclusasi nel giugno 2022, per mutarsi in un vero e proprio archivio di "deposito".

La Regione Puglia, inoltre, perseguendo l'obiettivo di un maggiore efficientamento ed innovazione della macchina amministrativa, si è dotata negli ultimi anni, con il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n.22, dell'atto di Alta Organizzazione denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA 2.0".

Attraverso tale strumento amministrativo e successivamente con il Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 agosto 2021 n.263 si è provveduto a definire la struttura amministrativa regionale pugliese attribuendo alle varie Sezioni compiti e funzioni relative.

In particolare con i predetti Decreti si è stabilito di affidare la gestione degli archivi di deposito alla Sezione Provveditorato-Economato della Regione Puglia.

La stessa Sezione Provveditorato-Economato della Regione Puglia ha in corso un progetto, appaltato a società esterna, teso alla digitalizzazione e dematerializzazione degli archivi generali (fascicoli e registri cartacei, per anno, delle pratiche strutturali e sismiche depositate) dell'ex Genio Civile. Allo stato attuale l'attività di digitalizzazione non è ancora completa ed i documenti dell'ex Genio Civile, relativi ai progetti strutturali e sismici depositati presso la Regione Puglia dal 1972 a tutto il 2010, sono custoditi dall'appaltatore presso proprie strutture e quindi nell'indisponibilità diretta degli Uffici regionali.

Occorre pertanto con la presente circolare, a causa delle sopraggiunte disposizioni normative ed organizzative, chiarire e dettagliare le fasi procedurali relative al diritto di accesso, c.d. "documentale", dei documenti relativi a progetti strutturali e sismici di edifici pubblici e privati, depositati a partire dal 1972 e sino a tutto il 2010 presso l'ex genio Civile regionale, ai sensi delle norme nazionali e regionali di settore (L.n.241/1990, L.R.n.15/2008, R.R.n.20/2009 ecc..) delineando anche il quadro di competenze relativo.



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e
Infrastrutture

DEFINIZIONI

Ai fini della presente circolare s'intende per:

- **diritto di accesso c.d. "documentale"** - si sostanzia nella possibilità per gli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi;
- **interessati** - tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
- **controinteressati** - tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
- **atto o documento amministrativo** - ogni rappresentazione testuale, grafica, digitale, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti e documenti detenuti dalla Regione Puglia e relativi a progetti strutturali depositati presso l'ex Genio Civile regionale;



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e
Infrastrutture

**1. FASE PROPEDEUTICA ALLA RICHIESTA DI ACCESSO DOCUMENTALE
(RICERCA IDENTIFICATIVO FASCICOLO)**

L'obiettivo prioritario della Regione Puglia, come già evidenziato, è quello di perseguire la completa digitalizzazione ed informatizzazione dell'attività relativa all'accesso documentale di ogni suo documento ivi compresi, di conseguenza, anche quelli relativi ai progetti strutturali degli edifici pubblici e privati.

Nelle more che tale processo trovi completa attuazione e che quindi ogni fase del procedimento sia interamente gestita in maniera digitale ed informatizzata occorre procedere come da seguenti indicazioni.

Preliminarmente assume fondamentale importanza che il soggetto interessato ad esercitare il diritto di accesso, c.d. "documentale", sia a conoscenza del numero di pratica attribuito dall'ex Genio Civile all'immobile per il quale intende recuperare i documenti depositati.

Qualora l'interessato non sia in possesso di questa informazione si avvia una fase preliminare all'accesso "documentale" vero e proprio.

L'interessato, ovvero un soggetto dallo stesso delegato, provvede ad effettuare una ricerca del numero di pratica attribuito dall'ex Genio Civile al progetto strutturale per il quale intende recuperare i documenti depositati.

Tale operazione prevede che l'interessato, ovvero un soggetto dallo stesso delegato, con le informazioni in suo possesso relative all'immobile di interesse (concessione edilizia e/o committente e/o impresa esecutrice e/o progettista) si rechi a consultare i registri cartacei, ovvero quelli digitali quando disponibili a seguito del completamento del processo di digitalizzazione e informatizzazione, presso idonei locali messi a disposizione dalla Sezione Provveditorato-Economato della Regione Puglia (Sezione competente alla gestione degli archivi di deposito per effetto dei succitati DPGR n.22/2021 e DPGR n.263/2021).

Completata positivamente l'attività di ricerca ed individuato il numero di pratica relativo all'immobile d'interesse l'interessato può procedere alla formale richiesta di accesso "documentale".



2. RICHIESTA DI ACCESSO "DOCUMENTALE"

La richiesta va formulata, secondo quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale 24 maggio 2021 n. 812 (pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia 31 maggio 2021 n.73), compilando il modulo A1 alla stessa allegato.

Tale richiesta va indirizzata alla Sezione Provveditorato-Economato (**Sezione competente a partire dal 01 aprile 2024**) della Regione Puglia all'indirizzo pec: **provveditoratoeconomato.bari@pec.rupar.puglia.it**

Si precisa che la richiesta presentata a struttura diversa da quella competente viene inviata da questa all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, che provvede al corretto inoltro dandone comunicazione all'interessato.

L'istante può inviare la richiesta tramite pec (preferibilmente), posta ordinaria o posta elettronica.

Presso la stessa Sezione competente ha sede il "responsabile del procedimento" di cui all'art.5 del R.R.n.20/2009.

La richiesta di accesso documentale deve contenere:

1. le generalità del richiedente;
2. laddove essa provenga da persona giuridica, la denominazione del soggetto richiedente e in allegato il documento attestante la qualifica della persona fisica che presenta l'istanza;
3. il recapito presso il quale si intende ricevere la documentazione richiesta;
4. gli estremi del documento richiesto ovvero ogni indicazione utile all'individuazione dello stesso;
5. la motivazione sintetica della richiesta;
6. eventuale atto di delega, debitamente firmato, con documento di riconoscimento in corso di validità del delegante e del delegato;
7. adeguata documentazione comprovante la proprietà dell'immobile nel caso in cui la richiesta di accesso documentale sia fatta da soggetto diverso dall'intestatario della pratica come risulta dai registri dell'ex Genio Civile;
8. versamento, ai sensi dell'art.25 comma 1 della L.n.241/1990 e ss.mm.ii, dei diritti fissi di ricerca e del rimborso del costo di riproduzione solo nel caso in cui venga richiesto il rilascio di copia.

Si precisa che tali costi sono quantificati nell'allegato B alla D.G.R.n.812/2021, che devono essere sostenuti, utilizzando la piattaforma PagoPA accedendo al portale dei pagamenti della Regione Puglia, ed attestati prima del rilascio delle copie richieste.

Il solo esame dei documenti è gratuito;

9. la data e la sottoscrizione del richiedente o del presentatore dell'istanza;
10. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Nei casi di trasmissione per via telematica della richiesta di accesso documentale, si applica l'art. 65 ("Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica") del D.Lgs. n. 82/2005, come modificato dalla L. n. 120/2020, in base al quale l'istanza è valida "se ricorre, alternativamente, una delle seguenti condizioni:

- se sottoscritta mediante una delle forme di cui all'articolo 20;



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e
Infrastrutture

- quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
- ovvero se formata tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all'articolo 64-bis;
- se sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento d'identità;
- ovvero se trasmessa dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, di assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3-bis, comma 1-ter. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario".

Ove la richiesta di accesso sia irregolare o incompleta, la Sezione competente dà comunicazione al richiedente, mediante pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o comunque altro mezzo idoneo ad accertarne l'avvenuta ricezione, non oltre venti giorni dal ricevimento della richiesta stessa, indicando le irregolarità o i dati mancanti ed assegnando allo stesso un tempo congruo, massimo 10 giorni, per provvedere.

Sino al superamento delle irregolarità o alla ricezione dei dati mancanti il procedimento amministrativo risulta sospeso.

Entro trenta giorni, esclusi eventuali periodi di sospensione di cui al precedente capoverso, dalla ricezione della richiesta la Sezione competente conclude il procedimento di accesso formale adottando uno dei provvedimenti di cui agli artt. 7, 8 e 9 del R.R.n.20/2009 e ss.mm.ii.

Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta.

La Sezione competente, in caso di ammissibilità e procedibilità della richiesta di accesso documentale e nelle more che si concretizzi l'auspicata digitalizzazione ed informatizzazione dell'intero archivio, provvede a recuperare la documentazione cartacea oggetto di accesso documentale.

Il provvedimento adottato è comunicato senza ritardo al richiedente con:

- i documenti in formato digitale (link e strumenti necessari alla visione, nonché riproduzione dei medesimi);
ovvero nelle more della completa digitalizzazione ed informatizzazione dell'archivio dell'ex genio Civile
- l'indicazione dell'ufficio della Sezione competente, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.

Al richiedente è concesso il tempo necessario alla visione degli atti e dei documenti e la possibilità di esaminarli in più fasi.

L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Bilancio, Affari Generali e
Infrastrutture

I documenti sui quali è consentito l'accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo.

Si applicano i casi di esclusione di cui all'art.24 della L.n.241/1990 e ss.mm.ii. e all'art.10 del R.R.n.20/2009.

3. DISPOSIZIONI FINALI

La disposizioni contenute nella presente circolare sono immediatamente esecutive.

La titolarità della struttura regionale competente dell'attività oggetto della presente circolare, individuata nella Sezione Provveditorato-Economato, avrà decorrenza a partire dal 01 aprile 2024.

Sino a tale data l'attività relativa all'accesso documentale agli atti dell'ex Genio Civile sarà garantita dalla Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture.

Il Dirigente della Sezione OO.PP e Infrastrutture

Ing. Giovanni Scannicchio
(firmato digitalmente)

Il Direttore del Dipartimento

Dott. Angelosante Albanese
(firmato digitalmente)